

COMUNE DI CERDA
21 SET 2021
Prot. n. 12424
Uff. S. N. JACO

22/9/2021

STUDIO LEGALE SUTTI
Via Montenapoleone 8
I 20121 Milano
Tel 02 76204.1

CONTENZIOSO

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La **BANCA SISTEMA Spa** (C.F. e P.IVA 12870770158), in persona del Dr. Gianluca Garbi, Amministratore Delegato, coi procuratori domiciliatari e difensori Avv. Livia Oglio (C.F. GLOLVI69R65L872D) e Stefano Sutti (C.F. STTSFN60H16F205E) di Milano, Via Montenapoleone 8, per delega contestuale al presente atto; PEC: stefano.sutti@milano.pccavvocati.it, livia.oglio@milano.pccavvocati.it; FAX 02/76204805,

espone:

1. - La Banca Sistema Spa è cessionaria (doc. 1) di crediti nei confronti della controparte **COMUNE DI CERDA** (P.IVA 00621360825) con sede in 90010 Cerda (PA), Piazza La Mantia 3, per complessivi EUR 87.050,39 (doc. 2), somma per imponibile ed IVA dei prezzi di forniture effettuate a suo favore da Enel Energia Spa (P.IVA 06655971007), con sede legale in 00198 Roma (RM), Viale Regina Margherita n. 125, oltre agli interessi moratori legalmente previsti dalle scadenze a saldo in base al Decreto Legislativo n. 231/2002, nonché la somma di EUR 67,00 (doc. 3) per spese e competenze relative alla predisposizione dell'estratto notarile.
2. - Il credito nascente dalle relative forniture risulta documentato ex art. 634, Il comma, cpc attraverso l'estratto notarile dei libri contabili della ricorrente (doc. 2) e dalle singole fatture originarie (doc. 4).
3. - A nulla hanno portato i solleciti finora effettuati.
4. - Si è reso pertanto necessario il presente procedimento.



Tutto ciò premesso, la creditrice, rappresentata e difesa *ut supra*,

RICORRE

alla S.V. Ill.ma, affinché voglia emettere decreto ingiuntivo nei confronti della parte debitrice **COMUNE DI CERDA** (P.IVA 00621360825) con sede in 90010 Cerda (PA), Piazza La Mantia 3, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il pagamento alla parte ricorrente ed al domicilio eletto della somma di EUR 87.050,39, oltre agli interessi moratori legalmente previsti dalle scadenze al saldo in base al Decreto Legislativo n. 231/2002, nonché la somma di EUR 67.00 (doc. 3) per spese e competenze relative alla predisposizione dell'estratto notarile.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge n. 488 del 23 Dicembre 1999, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad EUR 87.050,39.

Si allegano:

- doc. 1) Atto di cessione tra Enel Energia Spa e Banca Sistema notificato;
- doc. 2) estratto notarile;
- doc. 3) fattura notarile;
- doc. 4) fatture Enel Energia Spa.

Milano, 06 Novembre 2017.

(Stefano SUTTI)

(Livia OGLIO)



PROCURA AD LITEM

Informati ai sensi dell'art. 4, III co., del D.Lgs. n. 28/2010 ed in particolare: 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della presente controversia; 2) dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; 3) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Informati inoltre ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 quanto ai diritti sui dati personali comunicati od acquisiti in connessione alla presente procedura, di cui a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 13 dello stesso provvedimento autorizziamo il trattamento ex art. 23, ivi compreso per quanto anche solo indirettamente attinente alla presente procedura, alla necessità di difesa ed ai rapporti professionali e di lavoro in essere tra le parti, e per la comunicazione e diffusione secondo quanto opportuno dei medesimi tra i loro dipendenti, organi e collaboratori e secondo necessità a terze parti interessate. Informati, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, VII co., del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria e a quello di mediazione, e dei casi in cui l'esperimento del procedimento medesimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella procedura di cui al presente atto gli avvocati Stefano Sutti e Livia Oglio dello Studio Legale Sutti, presso l'ufficio e domicilio speciale dei quali in Milano, via Montenapoleone 8 eleggiamo domicilio, concedendo loro, anche disgiuntamente, tutte le facoltà consentite dalla legge, con procura comunque espressamente estesa, per quanto quivi applicabile, a mediazione, riconvenzione anche trasversale, transazione, esecuzione, opposizione, procedure cautelari e monitorie, chiamata di terzi, giudizi di impugnazione, rinuncia agli atti, incasso e quietanza, nonché con facoltà di farsi sostituire da parte di altri professionisti nel compimento di singole prestazioni e di nominare o sostituire procuratori domiciliatari.

Milano, 10/11/2017

Dr. Gianluca Garbi
Banca Sistema Spa - *Administratore Delegato*

E' vera e autentica.

(Stefano SUTTI)

(Livia OGLIO)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in persona del Giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato il seguente

DECRETO INGIUNTIVO

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da **BANCA SISTEMA SPA** (C.F. 12870770158), a mezzo del procuratore Avv. Stefano Sutti;
letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 3734 dell'anno 2017 del Ruolo Generale;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento del ricorso;

INGIUNGE A

COMUNE DI CERDA (C.F. 00621360825),

di pagare in favore di **BANCA SISTEMA SPA** (C.F. 12870770158),

per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 87.050,39;
2. gli interessi
 - o nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: € 2.135,00, per onorario di avvocato ed € 408,50, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta.

AVVERTE

il predetto debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Termini Imerese, 20/12/2017

Il Giudice

(dott. Giuseppe D'Agostino)



Decreto di esecutorietà n. cronol. 8866/2021 del 23/04/2021

RG n. 3734/2017

Repart. n. 538/2021 del 23/04/2021

R.G.N. 3734/2017

Tribunale Ordinario di Termini Imerese

Sezione civile

Il Giudice dott.ssa **Antonia Libera Oliva**

sull'istanza ex art. 647 cpc presentata telematicamente da:

BANCA SISTEMA SPA

c.f. 12870770158

con il patrocinio dell'avv. **SUTTI STEFANO**

tenuto conto che non è stata proposta opposizione nei termini di legge al decreto ingiuntivo, regolarmente notificato come da documentazione allegata dall'istante;

Visto l'art. 647 cpc dichiara esecutivo nei confronti di

COMUNE DI CERDA (C.F. 00621360825),

il decreto ingiuntivo N. **00001491/2017** dell'anno **2017** emesso nel fascicolo indicato in epigrafe

Termini Imerese, 22 aprile 2021

Il Giudice

dott.ssa Antonia Libera Oliva





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva conforme all'originale informatico che si rilascia a richiesta dell'avvocato Sutti Stefano nell'interesse di **BANCA SISTEMA SPA**

In corso di registrazione.

Termini Imerese lì, 21/05/2021

Il Cancelliere

Calabrese Maurizio Giovanni


(firmato digitalmente)

Il sottoscritto Avv. Livia OGLIO (C.F. GLOLVI69R65L872D) del Foro di Milano attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica del Decreto ingiuntivo n. 1491/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, RG n. 3734/2017, pubblicato in data 22/12/2017 e munito di formula esecutiva in data 21/05/2021, composta da 6 pagine, è conforme alla copia informatica dalla quale è stata estratta.

Milano, 15/09/2021

(Livia OGLIO)





ATTO DI PRECETTO

BANCA SISTEMA Spa¹, in persona del Dr. Gianluca Garbi, Amministratore Delegato, rappresentata e difesa, in forza dei poteri conferiti come da procura acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo del 06/11/2017, dagli Avv.ti Livia Oglio² e Stefano Sutti³ dello Studio Legale Sutti di Milano⁴, Via Montenapoleone 8, i quali, in forza dei poteri loro conferiti con procura in calce al ricorso per ingiunzione del 06/11/2017, nominano procuratore domiciliatario Avv. Elisabetta Ferraro, con studio in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele 539,

espone:

1. Il Tribunale di Termini Imerese emanava il decreto ingiuntivo n. 1491/2017 depositato il 22/12/2017 nei confronti della parte debitrice **COMUNE DI CERDA** (CF 00621360825), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 90010 Cerda (PA), Piazza La Mantia 3, PEC affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it, per complessivi EUR 87.050,39, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al saldo, nonché alle spese di ingiunzione liquidate in EUR 2.135,00 per onorario di avvocato ed EUR 408,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2. Il decreto ingiuntivo in parola è stato regolarmente notificato alla parte debitrice in data 01/02/2018 e, non opposto, veniva quindi munito di formula esecutiva in data 21/05/2021 e successivamente notificato nuovamente in forma esecutiva il 21/09/2021.

1 C.F./P.IVA12870770158, con sede in Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13 - 20122 Milano

2 C.F. GLOLVI69R65L872D; PEC: livia.oglio@milano.pecavvocati.it.

3 C.F. STTSFN60H16F205E; PEC: stefano.sutti@milano.pecavvocati.it.

4 FAX: 0276204805.

3. Il debitore ad oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, rendendo così necessario il presente atto.

Tutto ciò premesso, la parte creditrice, rappresentata e difesa *ut supra*, con il presente atto intima e fa

PRECETTO

alla parte debitrice, **COMUNE DI CERDA** (P.IVA 00621360825), con sede in 90010 Cerda (PA), Piazza La Mantia 3, in persona del Sindaco *pro tempore*, di pagare le seguenti somme alla richiedente e al domicilio eletto, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di precetto, sotto pena, in difetto, di esecuzione forzata anche presso

terzi:

Voce		
Spese di notifica ingiunzione 19/1/2018	EUR	7,95
Spese di notifica 16/09/2021	EUR	10,65
Totale spese esenti	EUR	18,60
Onorari atto di precetto	EUR	500,00
Spese generali 15%	EUR	75,00
C.P.A. 4%	EUR	23,00
IVA 22%	EUR	131,56
Totale precetto	EUR	729,56
Spese legali e onorari liquidati con D.I.	EUR	2.135,00
Spese generali 15%	EUR	320,25
C.P.A. 4%	EUR	98,21
IVA 22%	EUR	561,76
Esborsi	EUR	408,50

Totale onorari spese di ingiunzione	EUR	3.523,72
Capitale	EUR	87.050,39
Interessi moratori al 19/06/2023	<u>EUR</u>	<u>67.955,60</u>
Totale dovuto	EUR	159.277,87

oltre agli accessori moratori secondo il titolo maturandi successivamente alla data del presente atto e fino al saldo effettivo, ed agli eventuali compensi e spese di esecuzione nel caso occorrendi ed alla tassa di registro in corso di liquidazione da parte dell'ente impositore.

Si avverte, inoltre, la parte debitrice, ex art. 480, II co. cpc, come modificato dall'art. 13 del d.l. 83/2015, che può ricorrere ad una delle procedure previste ex lege per i casi di sovraindebitamento, ricorrendone i requisiti, anche con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, onde porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi

Milano, 19 giugno 2023.

(Stefano SUTTI)

(Livia OGLIO)

(Elisabetta FERRARO)

3. Il debitore ad oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, rendendo così necessario il presente atto.

Tutto ciò premesso, la parte creditrice, rappresentata e difesa *ut supra*, con il presente atto intima e fa

PRECETTO

alla parte debitrice, **COMUNE DI CERDA** (P.IVA 00621360825), con sede in 90010 Cerda (PA), Piazza La Mantia 3, in persona del Sindaco *pro tempore*, di pagare le seguenti somme alla richiedente e al domicilio eletto, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di precetto, sotto pena, in difetto, di esecuzione forzata anche presso terzi:

Voce		
Spese di notifica ingiunzione 19/1/2018	EUR	7,95
Spese di notifica 16/09/2021	EUR	10,65
Totale spese esenti	EUR	18,60
Onorari atto di precetto	EUR	500,00
Spese generali 15%	EUR	75,00
C.P.A. 4%	EUR	23,00
IVA 22%	EUR	131,56
Totale precetto	EUR	729,56
Spese legali e onorari liquidati con D.I.	EUR	2.135,00
Spese generali 15%	EUR	320,25
C.P.A. 4%	EUR	98,21
IVA 22%	EUR	561,76
Esborsi	EUR	408,50

Totale onorari spese di ingiunzione	EUR	3.523,72
Capitale	EUR	87.050,39
Interessi moratori al 19/06/2023	EUR	67.955,60
Totale dovuto	EUR	159.277,87

oltre agli accessori moratori secondo il titolo maturandi successivamente alla data del presente atto e fino al saldo effettivo, ed agli eventuali compensi e spese di esecuzione nel caso occorrendi ed alla tassa di registro in corso di liquidazione da parte dell'ente impositore.

Si avverte, inoltre, la parte debitrice, ex art. 480, II co. cpc, come modificato dall'art. 13 del d.l. 83/2015, che può ricorrere ad una delle procedure previste ex lege per i casi di sovraindebitamento, ricorrendone i requisiti, anche con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, onde porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi

Milano, 19 giugno 2023.

(Stefano SUTTI)

(Livia OGLIO)

(Elisabetta FERRARO)

3. Il debitore ad oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, rendendo così necessario il presente atto.

Tutto ciò premesso, la parte creditrice, rappresentata e difesa *ut supra*, con il presente atto intima e fa

PRECETTO

alla parte debitrice, **COMUNE DI CERDA** (P.IVA 00621360825), con sede in 90010 Cerda (PA), Piazza La Mantia 3, in persona del Sindaco *pro tempore*, di pagare le seguenti somme alla richiedente e al domicilio eletto, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di precetto, sotto pena, in difetto, di esecuzione forzata anche presso terzi:

Voce		
Spese di notifica ingiunzione 19/1/2018	EUR	7,95
Spese di notifica 16/09/2021	EUR	10,65
Totale spese esenti	EUR	18,60
Onorari atto di precetto	EUR	500,00
Spese generali 15%	EUR	75,00
C.P.A. 4%	EUR	23,00
IVA 22%	EUR	131,56
Totale precetto	EUR	729,56
Spese legali e onorari liquidati con D.I.	EUR	2.135,00
Spese generali 15%	EUR	320,25
C.P.A. 4%	EUR	98,21
IVA 22%	EUR	561,76
Esborsi	EUR	408,50

Totale onorari spese di ingiunzione	EUR	3.523,72
Capitale	EUR	87.030,39
Interessi moratori al 19/06/2023	EUR	67.955,60
Totale dovuto	EUR	159.277,87

oltre agli accessori moratori secondo il titolo maturandi successivamente alla data del presente atto e fino al saldo effettivo, ed agli eventuali compensi e spese di esecuzione nel caso occorrendi ed alla tassa di registro in corso di liquidazione da parte dell'ente impositore.

Si avverte, inoltre, la parte debitrice, ex art. 480, II co. cpc, come modificato dall'art. 13 del d.l. 83/2015, che può ricorrere ad una delle procedure previste ex lege per i casi di sovraindebitamento, ricorrendone i requisiti, anche con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, onde porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi

Milano, 19 giugno 2023.

(Stefano SUTTI)

(Livia OGLIO)

(Elisabetta FERRARO)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. LIVIA OGLIO C.F. GLOLVI69R65L872D iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Milano in ragione della L. 53/1994 e ss.mm., quale difensore di BANCA SISTEMA P.IVA 12870770158 in persona del Dr. Gianluca Garbi, Amministratore Delegato, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. ed acclusa al ricorso per decreto ingiuntivo del 06/11/2017

NOTIFICO

l'allegato Atto di precetto al COMUNE DI CERDA (C.F. 00621360825) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 90010 Cerda (PA), Piazza La Mantia 3, all'indirizzo di posta elettronica affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it estratto dall'INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI quanto l'indirizzo PEC non è presente nel pubblico elenco PP.AA.

ATTESTO

che l'allegato "Precetto_Comune_di_Cerda.pdf" è copia conforme all'originale telematico da me formato e sottoscritto.

Da "affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it" <affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it>

A "Comune CERDA" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>

Data venerdì 7 Luglio 2023 - 12:35

Fw:Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Da "livia.oglio@milano.pecavvocati.it" livia.oglio@milano.pecavvocati.it

A "affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it" affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it

Cc

Data Fri, 07 Jul 2023 10:50:48 +0200

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente: Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it> 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato. Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegato(i)

Precetto_Comune_di_Cerda.pdf.p7m (83 KB)


Relata.pdf.p7m (14 KB)



Comune di Cerda vs Banca Sistema S.p.A. - Rigetto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - Sub procedimento cautelare in corso di causa R.G. n. 2083-1/2023 - Tribunale di Termini Imerese

Da Avv. Salvatore Emanuele <salvo.emanuele@pec.it>
A protocollo <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>, Comune di Cerda PEC <comando.vvuu@pec.comune.cerda.pa.it>, contenzioso@comune.cerda.pa.it <contenzioso@comune.cerda.pa.it>

Data lunedì 22 gennaio 2024 - 13:06



Con riferimento all'oggetto, come Vi ho già anticipato per le vie brevi, il Tribunale, con il provvedimento comunicatomi in data odierna, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, definendo il sub procedimento cautelare.

23/01/2024
 H U

Il Giudice ha fondato il rigetto, tra l'altro, sulla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 219 del 24 ottobre 2022, secondo la quale "l'art. 248 c. 4 D.Lgs. 267/2000 è legittimo nella parte in cui si limita a sospendere durante la procedura di dissesto e non a cancellare definitivamente gli obblighi di pagamento ai creditori degli interessi di mora. Sicchè, una volta terminata la procedura di dissesto, è concesso ai creditori di riattivarsi nei confronti dell'ente risanato". Il Tribunale ha, altresì, rilevato che il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto dall'Ente. Per il resto, si rimanda al contenuto del provvedimento allegato medesimo.

Come Vi ho già precedentemente anticipato, detta giurisprudenza sfavorevole agli enti pubblici in dissesto, rende, ad oggi, altamente probabile la soccombenza dell'Ente anche nel giudizio di merito R.G. n. 2083/2023 la cui prima udienza è stata differita d'ufficio al 5.4.2024, ore 9.45.

Avverso l'allegato provvedimento di rigetto è ammesso reclamo al Collegio nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso avvenuta in data odierna. Tuttavia - salve Vostre contrarie istruzioni che Vi prego di farmi eventualmente pervenire con cortese urgenza e, comunque, non oltre 3 giorni dalla presente - non ritengo vi siano attualmente i presupposti per proporre reclamo, anche in considerazione dell'attuale stato della giurisprudenza sopra citata.

Atteso il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare, l'Ente si trova attualmente ancor più esposto al rischio di una imminente procedura esecutiva da parte di Banca Sistema, con ulteriore aggravio di spese ed oneri. VogliaTe, dunque, valutare l'opportunità di un eventuale pagamento in favore del creditore, con animo di rivalsa in caso di esito vittorioso del giudizio di merito, sebbene allo stato improbabile, come sopra accennato. Rimango sul punto in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, anche al fine di poter eventualmente contattare gli avvocati di controparte al fine di tentare di scongiurare l'avvio dell'eventuale procedura esecutiva in danno dell'Ente.

Essendo ormai definita la fase cautelare, con l'occasione, allego copia della fattura elettronica appena emessa con riferimento al saldo dovutomi per l'attività espletata nel sub procedimento in oggetto. Detta fattura è stata redatta tenendo conto della fattura di acconto n. FPA 19/2023 del 8.11.2023 già pagatami dall'Ente.

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, rimango a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgo i miei migliori saluti.

Avv. Salvatore Emanuele
Via Galletti, 111 90121 PALERMO
Tel. 091 6144311 Fax 091 6195934
Cell. 327 2008853

AVVISO: In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs 101/2018, le informazioni contenute in questo messaggio, compresi eventuali allegati, sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invito ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.

Rigetto istanza di sospensione cautelare - Banca Sistema vs Comune di Cerda.pdf
FPA 3_24 - Saldo sub procedimento cautelare Comune di Cerda vs Banca Sistema - Trib.
di Termini Imerese R.G. n. 2083-1-2023.pdf



TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE

Il Giudice

dott.ssa Francesca Incandela

titolare della causa n. r.g. 2083/2023, pendente

tra

COMUNE DI CERDA

e

BANCA SISTEMA S.P.A.

e nei confronti di

Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;

Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c

rilevato che il presente procedimento ha per oggetto l'istanza di sospensione del titolo esecutivo avanzata dall'opponente COMUNE DI CERDA in persona del Sindaco Pro tempore, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., avverso BANCA SISTEMA S.P.A.;

rilevato preliminarmente che l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., postula la ricorrenza di gravi motivi, afferenti per un verso il *fumus boni iuris* in ordine alla fondatezza dei motivi medesimi e, per altro verso, il *periculum in mora* derivante dall'eventuale prosecuzione del processo esecutivo (cui si giustappone la valutazione dell'opposto rischio che il debitore si renda nelle more impossidente, così vanificando l'azione esecutiva intrapresa dal creditore);

osservato che, secondo quanto affermato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, la natura cautelare dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., comporta che i "gravi motivi", richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (*fumus boni iuris e periculum in mora*), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi.;

ritenuto che, nel caso di specie, avuto riguardo al tenore dei motivi di opposizione articolati ed alla documentazione versata in atti, vada escluso – alla stregua di una delibazione sommaria – il predetto requisito del *fumus boni iuris*, in considerazione del fatto che il titolo su cui l'esecuzione si fonda è costituito da un decreto ingiuntivo, avverso cui non è stata proposta opposizione e perciò divenuto esecutivo (Cass., sez. III, 18 aprile 2006. N. 8928 “*con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi odi impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo*”); nello stesso solco la seguente pronuncia: «*attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo*

impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cir. Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme: Cass. 19.6.2001, n. 8331; Cass. 20.9.2000, n. 12664. Infine: Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009) e del fatto che, in relazione all'esigibilità agli interessi moratori maturati durante il dissesto finanziario dell'ente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 219 del 24 ottobre 2022, ha stabilito che l'art. 248 c. 4 D.Lgs. 267/2000 è legittimo nella parte in cui si limita a sospendere durante la procedura di dissesto e non a cancellare definitivamente gli obblighi di pagamento ai creditori degli interessi di mora. Sicchè, una volta terminata la procedura di dissesto, è concesso ai creditori di riattivarsi nei confronti dell'ente risanato.

Le norme sul dissesto contenute nel Testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) esprimono, infatti, secondo la Corte, un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l'esigenza di ripristinare la continuità di esercizio dell'ente locale e i servizi indispensabili per la comunità locale.

Ritenuto, per altro verso, che, neppure ricorra l'ulteriore requisito del *periculum in mora* in quanto l'allegazione avversaria secondo cui le casse dell'Ente verserebbero tuttora in condizioni disastrose è rimasta sprovvista di supporto probatorio, non potendosi desumere il requisito unicamente dalla precedente dichiarazione di dissesto finanziario, ormai conclusasi;

ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, non meriti accoglimento l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte opponente;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte opponente.

Spese al merito.

Si comunichi.

Termini Imerese, 17/01/2024

Il Giudice
Francesca Incandela